



Dipartimento Risorse Economiche
Direzione per la Gestione dei procedimenti
connessi alle Entrate Fiscali

prot: QB20200089562

del: 06/02/2020

Ai Direttori dei Municipi

A Aequa Roma S.p.A.

e, p.c. All' Assessore al Bilancio
e al coordinamento strategico
delle Partecipate

Al Direttore del Dipartimento Risorse
Economiche

CIRCOLARE

Oggetto: Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Ampliamento del ravvedimento operoso.

1. Premessa

Com'è noto, il Decreto Fiscale collegato alla manovra di Bilancio 2020 - D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha introdotto, tra l'altro, rilevanti novità in materia di "ravvedimento operoso".

2. Estensione del ravvedimento operoso (art. 10-bis del D.L. n. 124 del 2019)

L'articolo 10-bis del D.L. n. 124 del 2019 ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 che limitava ai soli tributi erariali la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso lunghissimo, ovvero oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

A seguito di tale abrogazione, si estendono a tutti i tributi, inclusi quelli locali, le seguenti riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise (tributi erariali):

- la riduzione a 1/7 del minimo della sanzione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (art. 13, comma 1, lett. b-bis);

Roma Capitale

Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma
Tel. 06.67103337

- la riduzione a 1/6 del minimo della sanzione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (art. 13, comma 1, lett. b-ter);
- la riduzione a 1/5 del minimo della sanzione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ovvero mediante Processo verbale di constatazione - Pvc, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali, o documenti di trasporto, o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 13, comma 1, lett. b-quater).

Va, tuttavia, ricordato che, già dal 2011, Roma Capitale, avvalendosi della propria potestà regolamentare (deliberazione A.C. n. 42 del 4 luglio 2011), ha previsto per i tributi di propria competenza la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, oltre l'anno, con applicazione della riduzione della sanzione a 1/6, fissando però il termine di tre anni dall'omissione o dall'errore, al di là del quale il ravvedimento non è consentito.

Ne consegue che, per i tributi di competenza di Roma Capitale, la novità riguarda l'introduzione di una diversa percentuale di riduzione della sanzione - 4,28%, anziché 5% - nel caso in cui la regolarizzazione dell'omissione o dell'errore avviene oltre l'anno, ma entro due anni dall'omissione/errore, nonché la eliminazione del termine temporale di tre anni entro cui è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni, o altre attività di verifica, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, come ad esempio: notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari.

Pertanto, il termine ultimo entro cui è possibile usufruire del ravvedimento operoso è dato dalla notifica dell'atto di accertamento che, com'è noto, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Particolare attenzione merita l'articolo 13, comma 1, lett. b-quater del D.Lgs. n.472/1997, che prevede la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/5, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo il ricevimento del Pvc; fattispecie che potrebbe verificarsi, ad esempio, nell'ambito della tassa sui rifiuti.

Come è stato già rilevato da alcuni esperti del settore, il legislatore, intervenendo sulla disciplina del ravvedimento operoso, non ha abrogato anche il comma 1-ter dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, che circoscrive ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso anche dopo che la violazione sia stata già constatata, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma comunque sempre prima della notifica di atti di liquidazione e di accertamento.

Tale disposizione stabilisce, infatti, che: *"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento..."*.

Roma Capitale

Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma
Tel. 06.67103337

Conseguentemente, per i tributi locali la notifica, ad esempio, di un questionario continuerebbe ad impedire il ravvedimento operoso, stante quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997; mentre la constatazione di una violazione con un Pvc., ipotesi che può realizzarsi nel campo della tassa sui rifiuti - TARI, risulterebbe ancora regolarizzabile e comporterebbe la riduzione della sanzione a 1/5, determinando così una irragionevole disparità di trattamento.

Per quanto sopra esposto, auspicando un intervento del legislatore che elimini tale disparità di trattamento, si ritiene che, allo stato attuale, la riduzione della sanzione a 1/5 prevista dal comma 3-quater dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 trovi una limitata applicazione per i tributi locali.

3. Entrata in vigore della modifica

Si evidenzia che la modifica delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, così come novellato dall'articolo 10-bis del D.L. n. 124 del 2019, opera dal 25 dicembre 2019. Ciò in quanto, l'articolo 10-bis del D.L. n. 124 del 2019 è stato inserito in sede di conversione in legge del decreto e, pertanto, tale disposizione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24 dicembre 2019 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2019, n. 301).

Al fine di agevolare l'attività degli operatori, si allega la tabella riepilogativa delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, aggiornata alle nuove disposizioni, segnalando che le riduzioni delle sanzioni applicabili per omessa dichiarazione con versamento corretto, oppure con omesso versamento, non hanno subito modifiche.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Claudio Saccotelli